

Legge regionale 18/07/1950, n. 64 - Sicilia

Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 luglio 1950, n. 27.

Art. 1

1. È istituito in Sicilia l'Istituto regionale del vino e dell'olio, il quale è dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza degli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio [2](#).

1-bis. L'Istituto svolge altresì le attività di:

a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;

b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;

c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia [3](#);

c-bis) valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane di qualità, ad eccezione delle carni fresche e trasformate e delle produzioni lattiero-casearie [4](#);

c-ter) certificazione, ricerca ed innovazione nelle filiere di cui alla lettera c-bis) [5](#).

2. L'Istituto ha sede in Palermo e, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, potrà istituire sezioni distaccate nel territorio della Regione [6](#).

[2](#)Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 24 novembre 2011, n. 25 e così numerato in sede redazionale (in quanto in origine privo di numerazione) per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis, come precisato nella relativa nota.

[3](#)Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 24 novembre 2011, n. 25.

[4](#)Lettera aggiunta dall'art. 57, comma 2, L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, a decorrere dal 3 febbraio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 141, comma 1, della medesima legge).

[5](#)Lettera aggiunta dall'art. 57, comma 2, L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, a decorrere dal 3 febbraio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 141, comma 1, della medesima legge).

[6](#)Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 1-bis, come precisato nella relativa nota.

Art. 2

Ferme restando le attribuzioni devolute per legge alla pubblica amministrazione, l'Istituto di cui all'articolo precedente si propone l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all'industria ed al commercio dei relativi prodotti e particolarmente:

a) la costituzione e la gestione di vivai di piante e di campi sperimentali;

b) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;

c) promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati, anche ai fini di impedire le adulterazioni;

d) favorire l'istruzione professionale viticola ed enologica in tutte le forme attinenti alle attività produttive, industriali, commerciali e distributive dei prodotti vinicoli;

e) stimolare la istituzione di cantine sociali e di consorzi obbligatori e volontari fra le categorie interessate coordinandone e sovrintendendone l'attività;

f) sviluppare ed orientare studi di sperimentazione, incrementando anche i contatti culturali con istituti similari stranieri e istituendo borse di studio e di perfezionamento a favore di studenti siciliani presso istituti nazionali ed esteri specializzati nella viticoltura e nella enologia;

g) favorire la partecipazione siciliana a mostre e fiere sia in Italia che all'estero nonché istituire enoteche e rappresentanze;

h) fare proposte agli organi competenti per la preparazione e trattazione di accordi commerciali con l'estero e per la formulazione della legislazione vinicola ed enologica.

L'Istituto provvede altresì, a svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei suoi fini.

Art. 3

... [7](#).

[7](#) L'articolo annotato, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e alle incompatibilità deve ritenersi abrogato per effetto della nuova normativa, di cui all'art. 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 - vedasi anche, in argomento, l'art. 16 della stessa legge.

Art. 4

... [8](#).

[8](#) L'articolo, che disciplinava i controlli sull'Istituto, deve ritenersi abrogato per effetto della nuova disciplina di cui dall'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.

Art. 5

... [9](#).

Il direttore, conformemente alle direttive del presidente, sovrintende al funzionamento dell'Istituto, con l'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

È nei compiti del direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e proporre le misure, amministrative tecniche utili al pieno conseguimento delle finalità dello stesso Istituto.

Il direttore interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

[9](#) Il primo comma, relativo alla nomina del direttore dell'Istituto, risulta abrogato per effetto della nuova disciplina della materia di cui dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

Art. 6

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto provvede un collegio sindacale di tre membri, [dei quali uno nominato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, uno dall'Assessore per l'industria ed il commercio e uno dall'Assessore per le finanze] [10](#).

[10](#) Vedasi in proposito l'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.

Art. 7

Per sovvenire alle esigenze di primo impianto è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico del bilancio della Regione di cui lire 100.000.000 a titolo di anticipazione da recuperare sugli avanzi economici di gestione in ragione del 10 % degli avanzi medesimi.

La suddetta somma di lire 200.000.000 sarà erogata in due esercizi, utilizzando, per l'esercizio corrente, le somme di cui al cap. 278 dello stato di previsione.

Detta somma sarà iscritta per ciascun esercizio:

a) per lire 25.000.000 nella rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

b) per lire 25.000.000 nella rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

c) per lire 50.000.000 nella rubrica dell'Assessorato delle finanze.

... 11.

11 Con l'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, erano stati aggiunti, in sostituzione dell'originario ultimo comma, i commi quarto, quinto, sesto e settimo, il quarto comma è stato poi abrogato con l'art. 46 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, mentre i commi quinto, sesto e settimo sono stati abrogati con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119.

Art. 8

L'Istituto regionale della vite e del vino provvede alle spese per il suo funzionamento oltre che con le eventuali rendite patrimoniali e con il fondo di cui all'articolo precedente, con le entrate derivanti:

a) dal gettito di una tassa a carico degli industriali trasformatori ed esportatori di vino dalla Sicilia ed eventualmente a carico dei produttori, fino al limite massimo di lire 0.50 al litro;

b) dalla riscossione di un diritto sugli eventuali certificati ed atti che l'Istituto rilascia;

c) dai contributi volontari di singoli cittadini e di enti pubblici e privati.

La tassa e i diritti di cui alle lett. a) e b) del comma precedente sono istituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto adottando in ogni caso, le opportune norme a favore dei piccoli proprietari.

I contributi con carattere continuativo, deliberati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione ai sensi della lett. c), sono destinati ad attività di trasformazione e di propaganda dei prodotti vitinicoli.

Art. 9

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, provvederà ad emettere, con proprio decreto, le norme per l'attuazione della presente legge e lo statuto regolamento dell'Istituto.

Art. 10

L'Assessore per le finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.